

Allegato b)

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

Provincia di Bergamo

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA ONEROSA DELL'AREA DENOMINATA "BOGN", FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA STESSA E ALL'INSTALLAZIONE DI UN "FOOD TRUCK" / VEICOLO PER IL CIBO DA STRADA (CHIOSCO-FURGONE MOBILE: CAMIONCINO, TRICICLO, QUADRICICLO e VEICOLI SIMILI) DESTINATO ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitré** addì del mese di in Riva di Solto presso la Residenza Municipale,

tra

Il Comune di Riva di Solto (di seguito anche solo "Comune" o "Concedente"), con sede in Riva di Solto (BG), via Papa Giovanni XXIII, n. 22, legalmente rappresentato, che dichiara di intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e interesse dell'Amministrazione che rappresenta

e

Il Sig., nato a il (C.F.....), nella sua qualità di

Premesso che:

- il Comune di Riva di Solto, a seguito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, con determinazione n. del ha aggiudicato alla Ditta il Bando pubblico per la valorizzazione dell'Area "Bogn" e l'installazione di un "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada (chiosco-furgone mobile: camioncino, triciclo, quadriciclo e veicoli simili) destinato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del disposizioni del

predetto Bando pubblico, con relativi allegati, posto a base della gara suddetta, che le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di ben conoscere ed accettare;

- si rende necessario, al fine di regolare e dettagliare i rapporti tra le parti, procedere alla stipula di apposito contratto di concessione;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune affida al Concessionario l'installazione, all'interno dell'area denominata "Bogn" nell'area all'uopo indicata nell'all. n. 2 del Bando pubblico sopra richiamato, di un "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada (chiosco-furgone mobile: camioncino, triciclo, quadriciclo e veicoli simili) destinato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché il controllo generale e la gestione dell'area sopradetta.

Oltre alla gestione del "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada e del controllo generale dell'area "Bogn", il Comune affida l'utilizzo dell'area predetta per adibire la stessa ad area di relax ed attrazione turistica, mettendo a disposizione del concessionario le postazioni nn. 1 e 2 rappresentante nell'all. n. 1 del richiamato Bando.

Il controllo, la custodia, la manutenzione dell'area "Bogn" dovranno essere esercitati dalle ore 7:00 alle ore 22,00 per tutti i giorni della settimana a far data dalla stipula del presente atto e per la durata di mesi n. 18 (diciotto).

È fatta salva la possibilità di richiedere, in occasione di particolari eventi/iniziative, deroghe agli orari da indirizzare al Comune di Riva di Solto e che dovranno da quest'ultimo essere espressamente autorizzate, ma che comunque non potranno protrarsi oltre le ore 24.00 di ogni giorno.

L'allestimento dell'area di posizionamento del "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada, delle relative strutture di servizio sono interamente a carico del Concessionario.

Art. 2 – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PREVISTE

La gestione complessiva comprende:

- installazione e posizionamento del "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada destinato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande con relative strutture di servizio (servizi igienici, magazzino, ecc.) ed eventuale area di ristoro di pertinenza (da allestire a cura e spese del concessionario);
- allestimento e utilizzo esclusivo delle postazioni nn. 1 e 2 rappresentante nell'all. n. 1 del richiamato Bando, da allestire con lettini, sdraio, ombrelloni, tavolini per finalità di svago e relax dell'utenza. Per il deposito dell'allestimento,

il Concessionario potrà utilizzare il magazzino presente all'interno dell'area "Bogn";

- servizi di sorveglianza, presidio, custodia e pulizia dell'intera area "Bogn";
- utilizzo dell'area "Bogn" per lo svolgimento di attività culturali, sociali, ludiche e ricreative.

L'intera area "Bogn" resterà, in ogni caso e per tutta la durata della concessione, aperta alla libera fruizione e circolazione dell'utenza, che avrà libero accesso e avrà facoltà di usufruire dei servizi offerti dal Concessionario, secondo le modalità preferite.

Le postazioni nn. 3 e 4 rappresentate nell'**all. n. 1** del richiamato Bando saranno liberamente fruibili.

È facoltà del Concessionario mettere a disposizione dell'utenza anche un servizio di noleggio (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) da collocare nelle postazioni n. 3 e 4, così come individuate nell'**all. n. 1**.

Al termine del contratto o alla sua anticipata cessazione per qualsivoglia motivo, decade l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza nulla a pretendere da parte dell'assegnatario.

Il Concessionario dovrà richiedere all'Amministrazione comunale apposite autorizzazioni preventive quando intenda realizzare iniziative/eventi che coinvolgano non solo le aree di ristoro di pertinenza del "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada, ma anche altre aree del "Bogn", nelle quali svolgere attività culturali, sociali, ludiche e ricreative.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministrazione comunale potrà procedere all'autonoma organizzazione di iniziative/eventi all'interno dell'area "Bogn", nel rispetto delle aree assegnate in via esclusiva al Concessionario. Di tali iniziative/eventi, l'Amministrazione comunale ne darà comunicazione al Concessionario.

È vietata l'installazione nell'intera area "Bogn" di attrezzature fisse aggiuntive (pergolati, gazebo *et similia* di qualsiasi tipo, dimensione e materiali).

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di aggiudicazione.

È escluso il rinnovo tacito della concessione.

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Art. 4 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con la stipula del contratto di concessione, si impegna e si obbliga a quanto segue:

- 1) installazione di un “Food Truck”/veicolo per il cibo da strada (chiosco-furgone mobile: camioncino, triciclo, quadriciclo e veicoli simili) destinato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, impegnandosi ad offrire un servizio di ristoro e di svago a tutte le persone che liberamente accedono all’area “Bogn”, mantenendo la zona di pubblico esercizio ed a sostituire a proprie spese, ombrelloni, tavoli, sedie, sdraio, lettini *et similia*, oltreché tenendo tutte le attrezzature in perfetto stato di manutenzione e decoro;
- 2) Garantire la custodia, gestione, sorveglianza, regolare manutenzione e pulizia dell’intera area “Bogn” e del relativo arredo urbano;
- 3) Provvedere al taglio dell’erba e della potatura di eventuali siepi/alberi dell’intera area “Bogn” nel rispetto dell’eventuale programma di manutenzione del verde pubblico;
- 4) Consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dal Comune, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Comune stesso;
- 5) Arredare con tavoli e sedie di colori e toni tenuti in armonia con il contesto, in legno o in metallo di struttura leggera, forme e materiali tradizionali o contemporanei;
- 6) Garantire la presenza di tutte le necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la documentazione e/o le dichiarazioni prescritte dalla normativa di settore vigente per il pubblico esercizio;
- 7) Sollevare fin d’ora il Comune da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia di quanto oggetto di concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- 8) Rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, tenendo fin d’ora indenne il Comune da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- 9) Provvedere a sua esclusiva cura e spese alla realizzazione degli allacci alle reti dei servizi e sotto servizi e/o dei contratti per le utenze necessarie per svolgere l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché alla relativa richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie e al pagamento dei consumi;

- 10) Acquisire, ai fini dell'uso previsto, a proprio nome ed a propria cura e spese tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- 11) Non installare macchine automatiche per il gioco d'azzardo;
- 12) Divieto di sosta all'interno dell'area "Bogn" di qualsiasi automezzo, fatto salvo il posizionamento del "Food Truck"/veicolo per il cibo da strada e con la sola esclusione dei mezzi necessari alle operazioni di manutenzione, di carico e scarico merci, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione;
- 13) Obbligo insindacabile di chiusura dell'area "Bogn" quando il Comune lo imponga;
- 14) Provvedere a propria cura e spese, all'organizzazione di iniziative/eventi culturali, sociali, ludiche e ricreative, all'interno dell'area "Bogn", previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, ed all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore vigente per l'avvio e lo svolgimento di tali attività, così come a presentare la documentazione e/o le dichiarazioni prescritte dalla stessa normativa, nonché alla custodia, gestione, regolare manutenzione/sistemazione generale iniziale e finale delle aree interessate;
- 15) Non mutare la destinazione di quanto oggetto di concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione del Comune, prendendo atto che tutte le opere di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Comune stesso senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- 16) Assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- 17) Non cedere la concessione, né subconcedere, anche parzialmente, i beni oggetto di concessione.

Il Concessionario, si impegna, nell'ambito della valorizzazione di quanto oggetto della concessione, anche alla gestione dei servizi igienici mobili connessi e che verranno all'uopo forniti dal Comune (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia almeno 2 volte al giorno). I servizi igienici mobili, che verranno all'uopo forniti dal Comune, saranno da intendersi funzionali alla fruibilità dell'area "Bogn", aperti al pubblico, appositamente segnalati e accessibili dall'esterno. La manutenzione, la pulizia, l'apertura-chiusura dei servizi igienici saranno a carico del Concessionario.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Comune, la chiusura dell'esercizio non potrà avvenire nei mesi tra giugno e settembre e/o per periodi continuativi superiori a 15 giorni, salvo comprovata impossibilità.

Art. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO

Il canone di concessione è stabilito in € (Euro//00), da a partire dalla data di aggiudicazione e da versarsi in rate posticipate semestrali dell'importo non inferiore di €= (Euro//00) ciascuna.

L'obbligo del pagamento del canone cessa, in caso di interruzione anticipata del rapporto, al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di ripristino dello stato dei luoghi, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Il mancato pagamento del canone nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

Art. 6 – DIVIETO DI CESSIONE O SUB CONCESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto di cessione o di sub concessione del contratto.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto di concessione, cessioni di azienda, trasformazioni societarie di qualsiasi genere, fusioni o scissioni riguardino il soggetto concessionario, tali circostanze devono essere preventivamente comunicate da quest'ultimo al Comune, dichiarando il possesso anche da parte del soggetto che dovesse risultare dalla avvenuta trasformazione o da parte del cessionario di tutti i requisiti richiesti.

In ogni caso, gli atti di trasformazione, fusione, scissione riguardanti il soggetto concessionario non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario ovvero il soggetto che dovesse risultare dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia dichiarato e/o documentato l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal presente contratto, fatta salva la verifica del Comune entro 60 gg.

Art. 7 – SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE

Se non coincidente con il concessionario, quest'ultimo deve comunicare il nominativo del soggetto preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, allegando la dichiarazione sostitutiva resa dal preposto stesso.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della concessione il concessionario dovesse individuare nuovi o diversi soggetti preposti all'attività di somministrazione, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune concedente ed anche a tale comunicazione deve essere obbligatoriamente allegata, per la verifica da parte del Comune, la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali, morali e professionali di cui al comma precedente e prescritti dalle procedure di gara da parte del nuovo soggetto preposto dal concessionario allo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 8 – GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA, COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario ha prestato la cauzione definitiva stabilita nella misura **pari al 10%** dell'importo contrattuale, prima della stipula del presente contratto di concessione, presentando garanzia fidejussoria prot.n. rilasciata da in data per una somma garantita di €.

Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata della concessione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Bando pubblico sopra richiamato, del risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o di inesatto adempimento dei suoi obblighi, o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario stesso. Si precisa che il mancato pagamento del premio assicurativo da parte del concessionario non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte del Comune.

La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Comune.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare

da quanto forma oggetto del presente contratto e da ogni attività in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla eccettuato o escluso.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e/o verso terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

Il concessionario è, inoltre, in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche.

Il concessionario ha presentato, altresì, copia della polizza assicurativa RCT/RCO n. per la copertura di eventuali danni verso terzi, compreso il Comune ed il personale dello stesso, o subiti dai prestatori d'opera, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione con espressa estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, che esoneri il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità. Tale polizza assicurativa ha adeguati massimali.

Il concessionario comunicherà tempestivamente al Comune eventuali infortuni o incidenti verificatesi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

Il concessionario ha presentato altresì copia della polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per danni ed atti vandalici agli impianti tecnologici, all'arredamento ed alle attrezzature in esso contenuti di proprietà comunale.

Il concessionario si impegna a mantenere le coperture assicurative per tutta la durata del contratto.

Art. 9 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a tutte le spese di acquisto e installazione delle attrezzature, quelle di gestione, di manutenzione ordinaria, oltre che i pagamenti relativi alle utenze, imposte e tasse presenti e future (ad es. acqua, luce, gas, tari, ecc. nessuna esclusa) che sono ad esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario deve, inoltre, nel rigoroso rispetto della disciplina normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008):

- 1) collocare nell'area a disposizione cestini portarifiuti di qualità e quantità adeguate, in colori tenuti in armonia con il contesto, in legno o in metallo di struttura leggera;
- 2) procedere al quotidiano svuotamento o in modo tale che non si verifichino accumuli di rifiuti al loro interno dei cestini installati nell'area fatta oggetto di

concessione, anche avvalendosi di ditte terze che devono essere in regola con tutti gli obblighi di legge previsti in ambito lavorativo;

3) procedere al controllo (presidio), sorveglianza e custodia dell'area a disposizione, comprendente:

- controllo quotidiano dell'area, provvedendo a:
 - segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune di qualsiasi deterioramento o danneggiamento di manufatti ed impianti in genere o di essenze vegetali che possano avere rilevanza sotto il profilo della pubblica incolumità;
 - segnalare al Comando di Polizia Locale del Comune di qualsiasi evento, comportamento o azione posti in essere da soggetti terzi frequentanti che possano avere rilevanza sotto il profilo dell'educazione civica, dell'ordine pubblico e del rispetto della legalità;

4) procedere alla pulizia generale dell'area, anche avvalendosi di ditte terze che devono essere in regola con tutti gli obblighi di legge previsti in ambito lavorativo, comprendente:

- quotidiana pulizia/spazzamento, raccolta fogliame, asportazione di erbacce/graminacee, sassi e ramaglie;
- svuotamento dei cestini porta rifiuti (mattina e pomeriggio) con pulizia dell'area circostante agli stessi;
- deposito in appositi contenitori dei suddetti rifiuti, ubicati in luogo idoneo concordato con l'Ufficio Tecnico comunale/Val Cavallina Servizi srl.

Settimanale conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale o altra frequenza e modalità di conferimento da concordare con Val Cavallina Servizi srl; tali attività dovranno rispettare il criterio di raccolta e conferimento dei rifiuti in modo differenziato tra loro (esempio: carta, plastica, vetro, ferro, verde, frazione secca, umido, ecc.);

5) organizzare direttamente o su proposta dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività culturali, sociali, ludiche e ricreative, mediante apposito programma da definire preventivamente in accordo con l'Amministrazione e comunque previa autorizzazione della stessa, provvedendo alla complessiva gestione dei diversi eventi/iniziative, avendo cura a proprie spese di tutto quanto occorrente per l'organizzazione/realizzazione e lo svolgimento delle stesse.

Art. 10 – AVVIAMENTO

Concedente e Concessionario convengono e precisano che non trovano applicazione le disposizioni in materia di locazione, incompatibili con il regime concessorio e, in

particolare, non trovano applicazione gli articoli 8, 27, 28, 29, 34, 38, 39 e 40 della legge 392/1978 ss. mm. ii.

Inoltre, convengono in ogni caso che non si configura come locazione di beni immobili, ed al termine della concessione dell'area e della relativa gestione della stessa, il concessionario così come l'eventuale soggetto preposto all'attività di somministrazione non potranno rivendicare in alcun caso nei confronti di alcuno ed in particolare nei confronti del Comune il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per perdita di avviamenti commerciali.

Art. 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER INADEMPIENZE

Il Comune revoca la concessione e risolve unilateralmente il contratto di concessione in caso di gravi inadempienze imputabili al concessionario.

Sono considerate, a tal fine, gravi inadempienze:

- la mancata somministrazione di cibi e bevande per oltre 3 giorni consecutivi, fatto salvo quanto concordato con l'Amministrazione comunale;
- la gestione dell'area in modo non decoroso o degradato;
- l'omessa manutenzione, sorveglianza, custodia, pulizia giornaliera dell'area e del relativo arredo urbano;
- tutti i casi di decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio del Pubblico Esercizio previsti dalle norme vigenti;
- mancato pagamento, totale o parziale, di anche una sola rata del canone entro i termini stabiliti; mancato pagamento che produrrà *ipso jure*, gli effetti di cui all'art. 1465 del codice civile;
- il mutato uso dell'area "Bogn" e delle strutture ivi insediate;
- la cessione del contratto di concessione o la messa a disposizione dell'area e delle strutture ivi insediate a terzi;
- il venir meno, per qualsiasi ragione ed in qualunque momento, dei requisiti che danno facoltà al concessionario di concludere contratti/accordi con la pubblica amministrazione;
- il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, fatto che produrrà oltre alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario il conseguente risarcimento dei danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario;

- l'accertata violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al Bando pubblico sopra richiamato. In tutti i predetti casi la risoluzione unilaterale è preceduta da contestazione scritta degli addebiti con fissazione di un termine non inferiore a cinque giorni per adempiere o presentare eventuali discolpe. Nei casi predetti il Comune procede ad incamerare la cauzione. Trovano, inoltre, applicazione tutte le altre sanzioni (pecuniarie, sospensive o di altro tipo) previste in materia di pubblici esercizi. Il Comune ha inoltre titolo a risolvere unilateralmente il contratto di concessione dell'area in caso di fallimento o sottoposizione a procedure fallimentari/concorsuali del concessionario.

Sarà equiparato all'inadempimento e quindi regolamentato secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del complesso.

L'Amministrazione Comunale inoltre avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi:

- se la ditta fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- se fosse dimostrata frode da parte della ditta o collusione con personale appartenente all'amministrazione Comunale;
- se si verificassero da parte della ditta ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Amministrazione;
- se la ditta cedesse a terzi l'esecuzione della gestione o parte di essa.

Art. 12 – PENALI E SANZIONI

Qualora, nei periodi di apertura, il veicolo mobile risultasse non funzionante ed i servizi connessi, anche quelli di controllo dell'area a disposizione, sospesi per qualsiasi causa imputabile alla ditta concessionaria, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00=. Qualora il periodo di inattività sia superiore a giorni 7 consecutivi, fatto salvo eventuali accordi con l'Amministrazione comunale, il presente contratto di concessione si risolverà di diritto.

In caso di accertato inadempimento da parte della ditta concessionaria/assegnataria di una qualsiasi delle prescrizioni previste dal Bando pubblico sopra richiamato e nel presente contratto, l'Amministrazione comunale procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni disattese e potrà applicare una sanzione da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00=.

In caso di persistente inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dopo il 2° avvertimento scritto, e a suo insindacabile giudizio, dichiarerà la risoluzione del

contratto con effetto immediato, fatto salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, si disporrà inoltre l'incameramento in tutto o in parte della fidejussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

Art. 13 – ISPEZIONE DEI BENI CONCESSI

Il Comune, quale concedente, potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dei beni concessi, senza preavviso al Concessionario.

Art. 14 – RESTITUZIONE DELL'AREA “BOGN”

Salvo diverse intese tra le parti, alla scadenza della concessione, comunque intervenuta e nei casi previsti dal presente contratto, di risoluzione anticipata, l'area occupata deve essere riconsegnata al Comune nello stato e consistenza *quo ante* e con tutti i manufatti, le addizioni, modifiche o migliorie successivamente installate da parte del concessionario.

Il concessionario, pertanto, si impegna ed obbliga a riconsegnare l'area e le strutture concesse ed a cedere al Comune le eventuali migliorie realizzate in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area e delle strutture concesse e della cessione gratuita al Comune di tutte le migliorie eseguite anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

Della riconsegna dell'area verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale attestante lo stato dell'area stessa.

ART. 15 – RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI RAPPORTI DI LAVORO

Il concessionario aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti, con contratto di collaborazione o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sul versante normativo e salariale, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o sopravvenuta, come in tema da assicurazioni sociali e di contratti pubblici che trovi comunque applicabilità.

Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico sanitarie.

Art. 16 – CLAUSOLA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal Bando pubblico sopra richiamato e dal presente contratto di concessione, si rimanda alle disposizioni di legge applicabili in materia di concessione di aree soggette ad uso pubblico, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'oggetto.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione relativa al contratto di concessione dell'area è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Bergamo.

Art. 18 – SPESE

Tutte le spese del presente contratto, di rogito, bollo, registro e copia sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario, nessuna esclusa od eccettuata, ciascuna nella misura di legge. Per l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante apposita piattaforma.

Art. 19 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede legale della ditta medesima. Le intimazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata postale o dal Messo Comunale o a mezzo Pec.

Art. 20 – NORME ANTICORRUZIONE.

In ottemperanza delle norme approvate con Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si dà atto che il Concessionario è stato reso edotto ed ha ricevuto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione.

ART. 21 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione

del contratto, nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Riva di Solto.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico aggiudicatario verrà eventualmente designato come *Responsabile del trattamento dei dati ex articolo 28 del G.D.P.R. con una sottoscrizione di atto di nomina contestuale al presente contratto.*

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per ogni altra condizione non stabilita nel presente le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore.

Gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Allegati: allegato a): Bando Pubblico; allegato 1) Planimetria dell'area "Bogn"; allegato 2) Planimetria con individuazione dell'area di posizionamento del "Food-Truck/Veicolo mobile".

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva di Solto, li

Il Comune

Il Concessionario

il Concessionario dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli:

Letto, confermato e sottoscritto

Riva di Solto, li.....

Il Comune

Il Concessionario
